

Informativa n. 2 – 2011

A cura di: Dott. Matteo Melli

PROSSIME SCADENZE	
30 aprile 2011 Pagamento contributo annuale SISTRI	31 maggio 2011 (prorogato) SISTRI: avvio definitivo <i>(Sistema comunque operativo dal 01 ottobre 2010)</i>
31 marzo 2011 Aggiornamento DPS privacy	
Vedi anche: archivio approfondimenti e informative	

Ambiente

SISRI – Proroga del termine per il versamento del contributo annuale

Riportiamo in una comunicazione comparsa sul sito del SISTRI, rispetto alla quale non vi è ancora notizia di pubblicazione avvenuta.

“Pagamento contributi anno 2011 - Si informa che è in fase di registrazione finale e di successiva pubblicazione sulla G.U. il Testo Unico dei decreti ministeriali che hanno disciplinato il SISTRI. Il provvedimento stabilisce lo slittamento del termine relativo al pagamento dei contributi dal 31 gennaio al 30 aprile p.v.”

Vedi: [sito SISTRI](#)

Si ricorda che con **decreto del 22 dicembre 2010** è stato **prorogato al 31 maggio 2011 il termine che il precedente Decreto Ministeriale 28 settembre 2010 aveva fissato per l'avvio completo del SISTRI**. Slitta di conseguenza anche l'entrata in vigore delle sanzioni introdotte dal recente D.lgs. 205/2010.

Il Decreto, inoltre, rinvia al 30 aprile 2011, il termine per la presentazione del MUD 2010 prevista entro il 31 dicembre 2010.

Attenzione - Si ricorda che attualmente è quindi operativa la **fase transitoria** in cui chi è soggetto a SISTRI è obbligato all'utilizzo contestuale sia delle registrazioni cartacee tradizionali, che del sistema informatico SISTRI.

Salute e sicurezza

D.L.gs n. 81/2008, cooperative sociali ed organizzazioni di volontariato

E' stato **prorogato** al 31 marzo 2011 il termine fissato dall'art. 3, comma 3-bis, del D.L.gs n. 81/2008 per l'applicazione dei contenuti della predetta norma ai seguenti settori: cooperative sociali (legge n. 381/1991), organizzazioni di volontariato della protezione civile, volontari della Croce Rossa e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, volontari dei vigili del fuoco, per i quali, in considerazione delle particolari modalità di svolgimento della loro attività, l'applicazione della normativa di tutela del D.L.gs n. 81/2008 è subordinata all'emanazione di un decreto "concertato" tra Lavoro, Salute, Interno e Dipartimento della Protezione Civile, al termine di un iter procedimentale che prevede anche il parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro.

Stress lavoro correlato – In vigore l’obbligo di valutazione

Dal 01 gennaio 2011 è operativo l’obbligo previsto dall’articolo 28, comma 1-bis, del D.Lgs n. 81/2008, di aggiornamento della valutazione dei rischi con la **valutazione dello stress lavoro – correlato**; tale data deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione. La **programmazione temporale** delle suddette attività di valutazione e l’indicazione del termine finale di espletamento delle stesse devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi.

Si ricorda che la circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 23692 del 18/11/2010 ha reso note le indicazioni predisposte dalla Commissione Consultiva Permanente, istituita ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs n. 81/2008, che ha approvato in via definitiva le indicazioni metodologiche necessarie per procedere alla valutazione dei rischi connessi allo stress lavoro-correlato. La valutazione è prevista quindi articolata in due fasi principali: una sempre necessaria, (valutazione preliminare), l’altra eventuale (nel caso la prima rilevi elementi di rischio).

Dalla giurisprudenza

Infortunio occorso su una macchina obsoleta - Cass. Pen. Sez. IV, 26 maggio 2010 n. 20044, la Corte si è pronunciata sulle **responsabilità per un infortunio causato da una macchina obsoleta**, modificata e priva di conseguenti interventi di sicurezza (mentre l’obbligo di istruzione sull’utilizzo della macchina in questo caso era stato adempiuto). Nella fattispecie, l’infortunio era occorso ad una lavoratrice somministrata con mansioni di operaia elettromeccanica che effettuava la trafilatura di filo di alluminio per la realizzazione di cavi elettrici. L’operaia aveva il compito di posizionare i rocchetti sui quali il filo di rame doveva essere avvolto e di toglierli allorché gli stessi erano pieni. A tal fine, la donna era stata istruita, per circa venti giorni, sull’utilizzo della macchina e sulle attività da svolgere. La **dinamica dell’infortunio** era stata la seguente: “in conseguenza della frantumazione di un organo rotante, specificamente di una puleggia in ghisa lamellare che ruotava a circa 5000 giri al minuto, la lavoratrice era stata colpita, al capo e ad una gamba, dai frammenti della puleggia che avevano perforato il carter metallico di protezione degli organi rotanti.” La Cassazione conferma il giudizio della Corte d’Appello: “All’iniziale profilo di colpa, costituito dall’aver messo in produzione una macchina ormai obsoleta, senza valutare compiutamente i rischi per la sicurezza connessi a tale utilizzo, si è aggiunto altro profilo di colpa costituito dalla mancata valutazione delle conseguenze, ancora sotto il profilo della sicurezza, che sarebbero derivate dagli interventi eseguiti sulla puleggia e sull’affidamento degli stessi a personale scarsamente qualificato.” Secondo la Suprema Corte, “in sostanza i due imputati, garanti, in ragione delle rispettive qualità, della sicurezza del luogo di lavoro e degli impianti, avevano non solo messo in produzione una macchina di vecchia concezione, ormai obsoleta, e quindi poco rispondente alle esigenze di sicurezza, non solo non avevano eseguito le necessarie opere di manutenzione e di aggiornamento in funzione antinfortunistica, ma vi avevano fatto eseguire interventi che l’avevano resa ancor meno sicura, peraltro affidandosi all’opera di personale per nulla qualificato.” E “giustamente, peraltro, non è stata accolta la tesi difensiva, secondo cui della intrinseca fragilità della puleggia i due imputati non potevano rendersi conto, essendo tale difetto occulto e non facilmente rilevabile. In realtà tale difetto, seppur originariamente occulto, si era tuttavia certamente disvelato al momento della esecuzione dei lavori di foratura e di tornitura”. In ogni caso “gli imputati hanno consapevolmente scelto di utilizzare una macchina vecchia di anni e superata da nuove e più sicure tecnologie. La scelta, in sé legittima, avrebbe tuttavia dovuto indurli a considerare con la massima attenzione i temi della sicurezza, che non potevano essere limitati alla copertura degli organi rotanti, ma dovevano tendere ad un complessiva revisione della macchina, per renderla al passo con lo standard di sicurezza delle macchine più moderne.”

[fonte Puntosicuro]

Via Bonacolsi, 20 – 46023 Gonzaga (MN)
Tel. e fax: 0376/588053 – Cell. 320/1960628
matteo.melli@libero.it - www.matteomelli.it

dott. matteo melli
STUDIO DI CONSULENZA TECNICA

*ambiente e sicurezza
acustica e certificazione energetica*